

Pubblicato il 23/05/2018

N. 00241/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00693/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2018, proposto da:

Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Bruno Meoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 143;

contro

Ministero dell'Interno (Questura di Avellino), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento Cat. 23. 2018. P.A.S.I. dell'8 febbraio 2018 del Questore della Provincia di Avellino - notificato il 22 febbraio 2018 - col quale è stato approvato il regolamento di servizio da applicare alle guardie giurate dell'I.V.P. Cosmopol s.p.a., nella parte in cui stabilisce che per quanto attiene al servizio di vigilanza saltuaria di zona da svolgersi nelle province di Salerno, Caserta e Napoli siano necessari non meno di due guardie giurate, anziché una;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove lesivi, i pareri espressi, sempre per la parte relativa allo svolgimento del servizio di vigilanza saltuaria da parte di due guardie giurate, anziché di una, dalla Questura di Salerno in data 14 dicembre 2017, dalla Questura di Caserta in data 25 novembre 2017, dalla Questura di Napoli il 14 marzo 2017, nonché, sempre *in parte qua*, ove lesiva, della nota cat. 16C MIPG-FS DIV PAS/IVP/M5 del 10 maggio 2017 della Questura di Napoli;

nonchè per la dichiarazione dell'illegittimità

- dell'atto Cat. 23.2018.P.A.S.I. del 12.4.2018 del Dirigente P.A.S.I. della Questura di Napoli, di reiezione della richiesta di accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno (Questura di Avellino);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di merito - che allo stato la domanda di sospensione degli atti in epigrafe non sia meritevole di positiva valutazione, anche in un'ottica di comparazione con l'interesse pubblico, perseguito con l'impugnato regolamento (alla tutela della sicurezza pubblica ed incolumità degli addetti), ritenuto dal Collegio prevalente sulle valutazioni di maggior costo del servizio dedotte dalla ricorrente a fondamento del pregiudizio economico grave derivante dal gravato provvedimento (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza n. 3751/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO